



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4282 - Data adozione: 11/10/2013

Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Oggetto: Concessione per l'anno 2013 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90 comma 8 della legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011.

Data certificazione: 17/10/2013

Numero interno di proposta: 2013AD005763

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale n. 59 del 2012;

Visto l’articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell’unione o dei singoli comuni, per l’attivazione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92 della legge medesima;

Visto l’articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;

Visto l’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l’unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto ad impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell’anno precedente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011”;

Visto l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, che stabilisce, tra l’altro:

- al punto 2.6, che la mancata trasmissione o la trasmissione oltre i termini della relazione di cui all’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, determina l’inammissibilità al contributo;
- al punto 11.4, che per l’anno 2013 il termine per la trasmissione della relazione è stabilito al 15 settembre;

Considerato che le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative “volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi”, tra cui, in particolare, l’attivazione di centri multifunzionali;

Considerato che la legge affida espressamente, fin dall’articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all’articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l’analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l’ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell’intervento;

Considerato che, pertanto, l'attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all'apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all'ufficio procedente alcun margine di valutazione nel merito di detta coerenza, rimanendo peraltro affidata al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 108 della l.r. 68/2011, la valutazione complessiva sui risultati conseguiti dai contributi erogati nel biennio;

Considerato che l'articolo 90, comma 7, della l.r. 68/2011 è specificamente finalizzato a far sì che ulteriori finanziamenti regionali allo stesso titolo intervengano solo a condizione che gli enti beneficiari abbiano utilizzato in gran parte il contributo concesso l'anno precedente nel perseguimento, loro affidato, delle finalità dell'articolo medesimo, prescrivendo pertanto all'ufficio procedente di verificare che detto utilizzo abbia raggiunto almeno il 75 per cento;

Considerato che le relazioni presentate dalle unioni per la concessione del contributo nell'anno 2013 hanno dato conto dell'effettuazione della rilevazione dei bisogni, hanno descritto le iniziative assunte e indicato le risorse impegnate;

Visto il decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012, con il quale è stato concesso un contributo pari a 41.098,33, a norma dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011, alle seguenti unioni di comuni denominate: Unione dei Comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione Comuni Garfagnana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Unione dei Comuni della Val di Merse;

Visto il decreto dirigenziale n. 1766 del 29 aprile 2013, con il quale è stato preso atto che, per l'anno 2013, sono potenzialmente beneficiare del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 le seguenti unioni di comuni denominate: Unione dei Comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Unione Comuni Garfagnana, Unione di Comuni montana Lunigiana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Colli Marittimi Pisani, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che alle unioni di comuni denominate: Unione dei comuni Media Valle del Serchio, Unione di comuni montana Lunigiana e Unione dei comuni Colli Marittimi Pisani può essere concesso il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 per l'anno 2013, poiché, sussistendo le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo medesimo, hanno accesso al contributo per la prima volta;

Considerato che alla data del 15 settembre sono pervenute le relazioni di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, delle seguenti unioni di comuni denominate: Unione dei Comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione Comuni

Garfagnana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che, le unioni di comuni denominate: Unione montana dei Comuni del Mugello e Unione dei Comuni Valdichiana Senese, non hanno trasmesso entro il termine del 15 settembre 2013, la relazione dei contributi concessi nell'anno 2012, e che pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, a dette unioni il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della legge regionale medesima non può essere concesso;

Considerato, inoltre che, l'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni montani del Casentino" ha presentato, entro il termine del 15 settembre 2013, la relazione dei contributi concessi nell'anno 2012, dalla quale risulta che detto ente ha impegnato la somma di euro 19.124,99 e che pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, a detta unione il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della legge regionale medesima, non può essere concesso, essendo l'impegno assunto inferiore al 75 per cento del contributo concesso l'anno precedente;

Considerato che dalle relazioni trasmesse dalle unioni di comuni denominate: Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione Comuni Garfagnana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni della Val di Merse risulta che hanno impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2012, e che pertanto a dette unioni di comuni può essere concesso il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 per l'anno 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs33/2013;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012 con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'esercizio 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013 –2015

Decreta

1. E' concesso alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68/2011, per l'anno 2013, in quanto per ciascuna di esse sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla legge.
2. Non è concesso alle unioni di comuni denominate: Unione di comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni del Mugello e Unione di Comuni della Valdichiana Senese il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.

3. E' impegnata la somma di euro 599.475,00 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011.
4. E' liquidata la somma complessiva di euro 599.475,00 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 3. La suddetta somma è ripartita in parti uguali tra le unioni di comuni, nella misura di 39.965,00 euro ciascuna.
5. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
6. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il dirigente
Luigi Izzi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegati n°: 1

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
A	dcdea70773c7c0332d412b3d7452d87f83c23e7bd73aa1d3b938a2bc820ec0e7

Allegato A

**Contributi da concedersi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011.
(codice gestionale 153600)**

Unioni di comuni Denominate	Somma da erogare Euro
Unione montana dei Comuni della Valtiberina	39.965,00
Circondario dell'Empolese Valdelsa	39.965,00
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	39.965,00
Unione comunale Fiesole-Vaglia	39.965,00
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	39.965,00
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	39.965,00
Unione Comuni Garfagnana	39.965,00
Unione Montana Alta Val Di Cecina	39.965,00
Unione Valdera	39.965,00
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	39.965,00
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	39.965,00
Unione dei Comuni della Val di Merse	39.965,00
Unione dei comuni Media Valle del Serchio	39.965,00
Unione di comuni montana Lunigiana	39.965,00
Unione dei comuni Colli Marittimi Pisani	39.965,00
Totale	599.475,00